

Comitato Regionale Medici di Medicina Generale di cui all'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

VERBALE 27 marzo 2020

Il giorno martedì 27 marzo 2020 alle ore 12:00 presso la sede della Direzione Regionale Salute, si è riunito, in videoconferenza, su convocazione del Presidente, il Comitato Regionale Medici di Medicina Generale per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Servizio emergenza sanitaria territoriale 118;
- 2) Regolamentazione incarichi provvisori/sostituzione area medici medicina generale e area emergenza territoriale 118;
- 3) Modifica parziale del verbale, Comitato Regionale MMG 16 ottobre 2019, approvato con DGR n.1226/2019, nella sola parte attinente alla regolamentazione art. 5, commi 1, 17, 25 e art. 6, commi 1, 15 e 24 ACN medici MG 21/06/2018.
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti per la parte pubblica:

Dr. Claudio Dario Direttore Regionale Salute Welfare, in qualità di Presidente, Dr.ssa Paola Casucci Dirigente Servizio programmazione Socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale, Rag. Alfredo Budelli Azienda USL Umbria n.1, Commissario Straordinario Azienda USL Umbria 2 Dr. Massimo De Fino, Dott.ssa Anna Rita Ianni Azienda USL Umbria 2.

In rappresentanza delle OO.SS. dei medici di medicina generale:

Per la O.S. FIMMG: Dr. Sabatino Orsini Federici, Dr. Leandro Pesca, Dr. Leonardo Piselli, Dr. Marco Caporali. Per la O.S. Cisl Medici: Dr. Gabriele Martinelli. Per la O.S. SMI: Dr. Maurizio Lucarelli. La O.S. SNAMI, Dr. Marcello Ronconi, ha comunicato di aver seguito il dibattito pur non essendo stato in grado di poter intervenire per motivi tecnici.

Assiste con funzioni anche di segretario verbalizzante Fabio Feliciotti – responsabile Posizione di supporto personale convenzionato del S.S.R..

Punto 1 all'O.d.G.: Servizio Emergenza sanitaria territoriale 118:

Aprè la riunione il Presidente Dr. Claudio Dario e, dopo le presentazioni di rito, cede la parola alla Dr.ssa Paola Casucci responsabile del Servizio programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale e rappresenta, ai convenuti, la situazione di criticità nella quale versa il servizio di emergenza territoriale 118.

Si ricorda che la trattativa regionale decentrata dei medici di medicina generale, già approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1653/2006, ha previsto la riorganizzazione del servizio emergenza territoriale attuando la trasformazione da rapporto convenzionale a quello di dipendenza dei medici titolari di rapporto a tempo indeterminato che fossero stati in possesso dei requisiti di legge. Tale transito, all'epoca, è stato possibile in virtù delle disposizioni contenute nell'art.8, comma 1 bis, del D.lgs. n.502/1992 il quale prevedeva che, l'inquadramento dei dirigenti medici, era consentito solo qualora ricorressero particolari condizioni ed in determinati riferimenti temporali indicati nella norma stessa. Inoltre, sempre nella trattativa regionale decentrata, si stabiliva che, alle future esigenze che si fossero determinate si sarebbe fatto fronte con personale della dipendenza in possesso di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza o discipline equipollenti, in attesa del completamento del corso di studio della istituenda specifica disciplina.

A seguito di ciò si riteneva conclusa la fase di attribuzione di incarichi nei servizi di emergenza in regime di convenzione.

Gli intendimenti di cui alla trattativa regionale 2006 sopra citati purtroppo non hanno prodotto gli effetti auspicati con la conseguenza che, le due Aziende USL, hanno a tutt'oggi, riscontrato notevoli difficoltà nel reclutare il personale medico per le postazioni di P.S./118 e, rappresentano, che la copertura tramite la procedura della dipendenza risulta critica per la carenza di medici specialisti disponibili ad accettare gli incarichi.

Detto ciò, proprio al fine di scongiurare le criticità nell'erogazione di un pubblico servizio essenziale, la Direzione Regionale Salute e Welfare intende abrogare quanto stabilito dalla trattativa regionale decentrata, di cui alla DGR n.1653 del 27/09/2006, nella sola parte inerente al "punto 2.2.) Obiettivi organizzativi, lett.B) Riorganizzare l'emergenza territoriale"

Pertanto si propone, alle OO.SS., di ripristinare la pubblicazione delle zone carenti di emergenza territoriale 118 stabilendo che, dalla data di approvazione del presente documento da parte della Giunta Regionale, le Aziende USL dell'Umbria sono autorizzate a pubblicare e conferire incarichi vacanti secondo le procedure stabilite dall'art.7 dell'A.C.N. dei medici di medicina generale del 21/06/2018.

Le OO.SS. tutte esprimono parere favorevole alla proposta avanzata dalla parte pubblica e, ricordano che tale soluzione era stata più volte sollecitata dalle stesse.

Tuttavia fanno presente che occorre proporre e promuovere in tutte le sedi istituzionali, tramite la segreteria del coordinamento tecnico assistenza territoriale, Commissione Salute, nonché in sede di trattativa nazionale per l'approvazione del nuovo A.C.N. presso la SISAC, la possibilità di inserire una norma ad hoc volta a stabilizzare tutti quei medici di emergenza territoriale che da anni e, fino ad oggi, hanno permesso il corretto svolgimento del Servizio di emergenza territoriale tramite la copertura di incarichi provvisori.

Stante quanto sopra il Comitato Regionale approva, all'unanimità, la proposta sopra richiamata.

Punto 2 all'O.d.G.: Regolamentazione incarichi provvisori/sostituzione area medici medicina generale e area emergenza territoriale 118;

L'ufficio Centrale regionale, nella persona del rag. Alfredo Budelli sottopone, all'attenzione del Comitato Regionale, la proposta di regolamentazione per l'assegnazione di incarichi provvisori o di sostituzione nell'area della medicina generale nonché, la regolamentazione di tali incarichi nell'area dell'emergenza sanitaria territoriale 118.

Dopo disamina dei documenti che disciplinano la materia il Comitato Regionale approva, all'unanimità, i regolamenti inerenti alla regolamentazione degli incarichi di cui trattasi che, allegati al presente verbale, ne fanno parte integrante e sostanziale. (Allegato A regolamentazione incarichi provvisori e/o di sostituzione di medicina generale assistenza primaria).

(Allegato B regolamentazione incarichi provvisori e/o di sostituzione di emergenza sanitaria territoriale 118).

Punto 3 all'O.d.G.: Modifica parziale del verbale, Comitato Regionale MMG 16 ottobre 2019, approvato con DGR n.1226/2019, nella sola parte attinente alla regolamentazione art. 5, commi 1, 17, 25 e art. 6, commi 1, 15 e 24 ACN medici MG 21/06/2018.

La parte pubblica e le OO.SS. concordano di modificare quanto richiamato nel verbale del Comitato Regionale del 16 ottobre 2019 relativamente a quale graduatoria regionale fare riferimento ai fini del conferimento degli incarichi convenzionali a seguito della pubblicazione delle zone carenti.

Nello specifico si corregge la parte relativa al punto "Regolamentazione e applicazione art.5, commi 1, 17, 25 e art.6, commi 1,15 e 24 dell'A.C.N. medici medicina generale del 21/06/2018 lettere a), b), c)".

Si chiarisce pertanto che, per tutte le rilevazioni di zone carenti richiamate alle lettere a), b), c), la graduatoria a cui fare riferimento al fine del conferimento degli incarichi è quella valida per l'anno in corso ovvero, ad esempio, se una carenza viene rilevata nei mesi di novembre o dicembre 2020 e

si procede alla sua pubblicazione nel marzo 2021 la graduatoria da adottare è quella relativa all'anno 2021.

Il Comitato Regionale approva, all'unanimità, la modifica del verbale 16 ottobre 2019 come sopra specificato.

Varie ed eventuali.

Le OO.SS. rappresentano, alla Direzione Regionale, alcune criticità concernenti l'attivazione delle unità speciali di continuità assistenziale (usca).

Raccomandano alla Direzione Regionale di monitorare costantemente le modalità di attivazione, da parte delle Aziende USL e di espletamento di tale servizio da parte dei medici che lo compongono.

Occorre che ai medici vengano, ovviamente, forniti tutti i dispositivi di protezione individuale (DIP), verificare che le auto aziendali utilizzate per il servizio usca siano sanificate quotidianamente.

E' necessario, inoltre, far espletare ai medici un corso specifico e approfondito sulle modalità operative del servizio comprese le procedure di vestizione e svestizione dei medici nonché come procedere allo smaltimento di eventuali dispositivi sia medici che DIP a seguito di visita domiciliare.

La parte pubblica concorda su quanto richiesto dalle OO.SS. e, stante ciò, si sollecitano le Aziende USL a esplicitare dettagliatamente i criteri e le modalità operative delle usca dandone comunicazione scritta alla Direzione Regionale Salute, al fine di valutarne la omogeneità nonché le modalità di attuazione in tutto il territorio regionale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE

FIRMATO
LA SEGRETERIA

All. A)

**Regolamentazione incarichi provvisori e/o di sostituzione
di Medicina Generale – Assistenza Primaria-**

1. Qualora occorra procedere alla sostituzione per l'espletamento del servizio di Assistenza Primaria oppure nel caso in cui in un ambito territoriale si determina una carenza dell'assistenza medico generica, per effetto della cessazione dal servizio di un medico titolare e della contestuale mancanza di altri medici in grado di assorbire gli assistiti in carico al professionista cessato, le Aziende sanitarie conferiscono incarichi di sostituzione o provvisori (**di durata non superiore a 12 mesi**) in base, rispettivamente, agli Artt. 37 e 38 dell'ACN per la Medicina Generale.
2. Le graduatorie aziendali di disponibilità sono predisposte, ai sensi di quanto previsto dall'art.15 comma 6 del vigente ACN-MMG 21/06/2018, dopo la pubblicazione della graduatoria unica regionale ed a seguito di apposito avviso. Tali graduatorie, saranno valide per un anno e, comunque, fino all'approvazione delle graduatorie valedoli per l'anno successivo.
3. L'avviso pubblico, il modello di domanda nonché la graduatoria aziendale di interesse dovranno essere pubblicati sul sito Internet aziendale.
4. Le graduatorie Aziendali vengono utilizzate per il conferimento degli incarichi di cui trattasi seguendo il seguente ordine di priorità:
 - a) **medici iscritti nella graduatoria unica regionale** con priorità per i medici residenti nel territorio distrettuale dell'Azienda dichiarato carente alla data di presentazione della domanda;
 - b) **medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale o titolo equipollente**, ex D.lgs n. 368/99, cioè abilitati entro il 31/12/1994, con priorità per i medici residenti nel territorio distrettuale dell'Azienda dichiarato carente alla data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
 - c) **medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale (di cui all'art. 19 comma 11 della Legge 448/2001) nella Regione Umbria**, con priorità per i medici residenti nel territorio distrettuale dell'Azienda dichiarato carente alla data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri:
 - 1) medici frequentanti la terza annualità;
 - 2) medici frequentanti la seconda annualità;
 - 3) medici frequentanti la prima annualità;a parità di annualità di frequenza sono ordinati in base ai seguenti criteri:
 - minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
 - d) **medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994**, con priorità per i medici residenti nel territorio distrettuale dell'Azienda dichiarato carente alla data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
 - e) **medici iscritti ai Corsi di Specializzazione (di cui all'art. 19 comma 11 della Legge 448/2001) anche se in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale**, con priorità per i medici residenti nel territorio distrettuale dell'Azienda dichiarato carente

alla data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea.

- f) E' fatto obbligo ai medici presenti in graduatoria di comunicare ogni variazione relativa al proprio status (Es. ammissione alle scuole di specializzazione/corso di formazione specifica in Medicina Generale, conseguimento titolo specializzazione/attestazione di formazione in Medicina Generale ecc.), ***ai fini del corretto utilizzo della graduatoria aziendale finalizzato al rispetto delle priorità per il conferimento dell'incarico previsto dal vigente ACN.***
-

All. B)

Regolamentazione incarichi provvisori e/o di sostituzione di Emergenza Sanitaria Territoriale-118-

1. Le Aziende Sanitarie conferiscono incarichi temporanei, sia provvisori che di sostituzione di durata non superiore a 12 mesi in base all'art. 97, comma 4, dell'ACN per la Medicina Generale.
2. Le graduatorie aziendali di disponibilità sono predisposte, ai sensi di quanto previsto dall'art.15 comma 6 del vigente ACN-MMG 21/06/2018, dopo la pubblicazione della graduatoria unica regionale ed a seguito di apposito avviso. Tali graduatorie, saranno valide per un anno e, comunque, fino all'approvazione delle graduatorie valevoli per l'anno successivo.
3. L'avviso pubblico, il modello di domanda nonché la graduatoria aziendale di interesse dovranno essere pubblicati sul sito Internet aziendale.
4. Le graduatorie Aziendali vengono utilizzate per il conferimento degli incarichi di cui trattasi seguendo il seguente ordine di priorità:
 - a) **medici iscritti nella graduatoria unica regionale IN POSSESSO DELL' ATTESTATO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI E.S.T.** con priorità per i medici residenti nel territorio dell'Azienda alla data di presentazione della domanda;
 - b) **medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale o titolo equipollente, ex D.lgs n. 368/99, cioè abilitati entro il 31/12/1994, IN POSSESSO DELL' ATTESTATO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI E.S.T.** con priorità per i medici residenti in ambito aziendale alla data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
 - c) **medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale (di cui all'art. 19 comma 11 della Legge 448/2001) nella Regione Umbria, IN POSSESSO DELL' ATTESTATO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI E.S.T.** con priorità per i medici residenti nell'Azienda alla data di presentazione, graduati secondo il seguente ordine di priorità
 - 4) medici frequentanti la terza annualità;
 - 5) medici frequentanti la seconda annualità;
 - 6) medici frequentanti la prima annualità;a parità di annualità di frequenza sono ordinati in base ai seguenti criteri:
 - minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
 - d) **medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994, IN POSSESSO DELL' ATTESTATO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI E.S.T.** con priorità per i medici residenti in ambito aziendale alla data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea;
 - e) **medici iscritti ai Corsi di Specializzazione (di cui all'art. 19 comma 11 della Legge 448/2001) anche se in possesso dell'attestato di formazione in Medicina**

Generale, IN POSSESSO DELL' ATTESTATO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI E.S.T. con priorità per i medici residenti in ambito aziendale alla data di presentazione della domanda, graduati secondo i seguenti criteri: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea.

- f) E' fatto obbligo ai medici presenti in graduatoria di comunicare ogni variazione relativa al proprio status (Es. ammissione alle scuole di specializzazione/corso di formazione specifica in Medicina Generale, conseguimento titolo specializzazione/attestazione di formazione in Medicina Generale ecc.), ***ai fini del corretto utilizzo della graduatoria aziendale finalizzato al rispetto delle priorità per il conferimento dell'incarico previsto dal vigente ACN.***